

***CAPITOLATO TECNICO DI GARA D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PILE,
MEDICINALI E INDUMENTI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI VERONA, OLTRE CHE TONER PRESSO
ATTIVITA' COMMERCIALI ED ISTITUZIONALI SUL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50
LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023.***

CPV 90511000-2 Servizi di raccolta rifiuti

Tender_492

Rfq_666

CIG B91B6811A9

CODICE APPALTO 670649_tender_492

***IL R.U.P.
Dott. Diego Testi***

Art. 1) Oggetto, durata del contratto e importo stimato

Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi da effettuarsi sul territorio del Comune di Verona oltre che della Provincia di Verona nel caso del servizio di raccolta di cartucce e toner esausti:

- Raccolta, carico e trasporto delle pile e dei medicinali scaduti sul territorio del Comune di Verona
- Raccolta differenziata di abiti, indumenti, scarpe e borse usati presenti all'interno dei 280 contenitori dedicati, dislocati sul territorio del Comune di Verona, nonché la fornitura dei contenitori stessi che l'aggiudicatario dovrà fornire a seguito dell'aggiudicazione.
- Raccolta differenziata di cartucce e toner esausti presso attività commerciali ed istituzionali sul territorio del Comune di Verona e Provincia di Verona

L'aggiudicazione avverrà alla concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gara.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

L'appalto è stimato in complessivi € 204.813,00 + iva, di cui € 122.860,80 per i costi della manodopera, oneri per la sicurezza pari a zero. La Stazione Appaltante ha individuato nel CCNL Multiservizi il contratto di lavoro di riferimento.

Si fa presente che qualora sopraggiungano modifiche organizzative interne ad Amia Verona S.p.a. per le quali non sia più necessario il servizio oggetto del presente appalto, il servizio potrà terminare con anticipo rispetto alla durata stimata; in tal caso il fornitore nulla avrà a pretendere da questa S.A. in ordine alla conclusione anticipata del contratto.

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicataria con autonomia organizzativa e gestione a proprio rischio, con l'impiego di personale e risorse organizzative adeguate a garantire una corretta ed efficace funzionalità del servizio medesimo.

I prezzi indicati saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio.

QUADRO ECONOMICO	
Descrizione principali voci di costo	Importo in € (complessivo)
<i>Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso CPV 90511000-2, prestazioni principali il servizio di raccolta pile, medicinali ed indumenti, secondario il servizio di raccolta toner</i>	€ 81.952,20
<i>Costo della manodopera dei lavoratori impiegati nel presente appalto</i>	€ 122.860,80
Totale importo a base di gara	€ 204.813,00

Art. 2) Descrizione generale del servizio

SERVIZIO: raccolta di pile esauste. EER 20.01.33*

Il servizio va effettuato sul territorio del Comune di Verona.

Descrizione minima e non esaustiva degli interventi da svolgere:

- Svuotamento dei contenitori di pile di proprietà di Amia Verona SpA e presenti sul territorio del Comune di Verona e trasporto del rifiuto presso la sede di Amia Verona SpA;
- Il trasporto delle pile dovrà essere effettuato con automezzo dotato di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti **in contenitori adatti al trasporto a norma di legge per la raccolta del rifiuto in oggetto**, in quanto classificati come rifiuto per il codice EER 20.01.33* con l'utilizzo del Formulario di identificazione del rifiuto;
- Il numero attuale delle utenze è di 468 esercenti (salvo eventuali e successive richieste che dovessero giungere dopo l'affidamento della gara in oggetto), presso i quali si trovano appositi contenitori ove i cittadini conferisce le pile;
- Il conferimento del rifiuto dovrà avvenire presso la sede di Amia Verona S.p.a. in via B. Avesani n.31 Verona, le spese di smaltimento sono a carico della stazione appaltante;
- **Frequenza indicativa della raccolta per ogni utenza: una volta al mese; la stazione appaltante si riserva di poter modificare la frequenza della raccolta di alcune utenze, con svuotamenti quindicinali, previa richiesta scritta. La raccolta dovrà essere effettuata in giorni variabili dal lunedì al venerdì.**

SERVIZIO: raccolta farmaci scaduti EER 20.01.32

Il servizio va effettuato sul territorio del Comune di Verona.

Descrizione minima e non esaustiva degli interventi da svolgere:

- Svuotamento dei contenitori di medicinali presenti presso le farmacie che si trovano sul territorio del Comune di Verona e trasporto del rifiuto presso la sede di Amia Verona SpA;
- Il trasporto dei medicinali dovrà essere effettuato con automezzo dotato di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, in quanto classificati come rifiuto per il codice EER 20.01.32 con l'utilizzo del Formulario di identificazione del rifiuto;
- Il numero attuale delle utenze è **di 85** esercenti (salvo eventuali e successive richieste che dovessero giungere dopo l'affidamento della gara in oggetto), presso i quali si trovano appositi contenitori ove il cittadino conferisce i medicinali;
- I contenitori per la raccolta dei medicinali sono di proprietà di Amia e si trovano già posizionati sul territorio. L'aggiudicatario ad ogni svuotamento dovrà fornire il contenitore di apposito sacchetto da 80 litri (indicativamente 110 cm x 72 cm);
- **Frequenza indicativa della raccolta per ogni utenza: quindicinale; la stazione appaltante si riserva di poter modificare la frequenza della raccolta di alcune utenze, con svuotamenti settimanali, previa richiesta scritta. La raccolta dovrà essere effettuata in giorni variabili dal lunedì al venerdì.**

Modalità di esecuzione del servizio:

La raccolta di pile e medicinali scaduti avverrà con le frequenze sopra indicate. Durante l'operazione di raccolta dovrà essere evitata la fuoriuscita di liquidi contenuti all'interno dei predetti rifiuti.

Amia Verona Spa fornirà all'aggiudicatario l'elenco dei contenitori e la loro dislocazione e ogni successivo aggiornamento.

Gli eventuali danni che i contenitori dovessero subire durante lo svuotamento saranno a carico dell'Appaltatore.

L'aggiudicatario è tenuto a intervenire su chiamata di Amia Verona Spa ogni qualvolta si rendesse necessario l'intervento, che dovrà essere effettuato entro le 24 ore dalla chiamata.

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INDUMENTI USATI, SCARPE E BORSE

Il servizio va effettuato sul territorio del Comune di Verona.

Descrizione minima e non esaustiva degli interventi da svolgere:

- Fornitura, consegna e posizionamento dei 280 contenitori, secondo le indicazioni **dell'appaltatore** che seguiranno l'aggiudicazione, nonché lo svuotamento, la manutenzione e la pulizia (i contenitori devono essere mantenuti in uno stato decoroso e puliti periodicamente); (salvo eventuali e successive richieste che dovessero giungere dopo l'affidamento della gara in oggetto);
- I contenitori, del tipo di quelli convenzionalmente fabbricati per la raccolta di indumenti, dovranno essere realizzati in lamiera di acciaio verniciato (possibilmente di colore giallo) con apertura superiore ed indicativamente con le seguenti dimensioni: larghezza 115cm x 115cm x 220cm altezza, con capacità effettiva di circa 2 Mc. I contenitori andranno posizionati su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico o aperto al pubblico, in luoghi comunemente concordati;
- I contenitori presenti sul territorio comunale di Verona sono attualmente 280, eventuali e successive richieste potranno giungere dopo l'affidamento della gara in oggetto;
- L'aggiudicatario deve avere in uso un impianto autorizzato allo stoccaggio dei codici EER 20.01.10 – 20.01.11 (R12 - R13), oltre all'autorizzazione al trasporto dei suddetti codici.
- Il trasporto degli indumenti dovrà essere effettuato con automezzo dotato delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti, legittimato quindi al trasporto del rifiuto classificato con il codice EER 20.01.10 – 20.01.11 (indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili post-consumo) con l'utilizzo del Formulario di identificazione del rifiuto, dove dovrà risultare Amia Verona Spa come intermediario;
- **Il conferimento del rifiuto potrà avvenire presso la sede dell'aggiudicatario che sarà autorizzato a rivalorizzarlo e/o presso impianti terzi purchè autorizzati allo stoccaggio di tale rifiuto;**
- **La raccolta viene effettuata in giorni variabili dal lunedì al sabato;**
- Garantire la sostituzione dei contenitori danneggiati entro 48 ore dalla richiesta di Amia;

Modalità di esecuzione del servizio:

Gli eventuali danni da incendi e/o incidenti stradali che i contenitori dovessero subire durante la giacenza sul territorio **del Comune di Verona** e gli eventuali danni che essi dovessero subire durante lo svuotamento saranno a carico dell'Appaltatore;

Al momento del subentro del nuovo operatore è compito di Amia ottenere la liberazione delle aree destinate al posizionamento dei cassonetti dedicati alla raccolta, attraverso gli opportuni strumenti attuativi, ordinanza sindaco.

L'aggiudicatario è tenuto a intervenire su chiamata di Amia Verona Spa ogni qualvolta si rendesse necessario l'intervento per il ripristino, che dovrà essere effettuato entro le 24 ore dalla chiamata.

SERVIZIO DI RACCOLTA TONER

Il servizio va effettuato sul territorio del Comune di Verona e Provincia di Verona, presso le Utenze non domestiche che lo richiedono.

Descrizione minima e non esaustiva degli interventi da svolgere:

- Fornitura, consegna e posizionamento dei contenitori (max 250 utenze), secondo le indicazioni dell'appaltante che seguiranno l'aggiudicazione, nonché lo svuotamento, la manutenzione e la pulizia (i contenitori devono essere mantenuti in uno stato decoroso e puliti periodicamente);
- I contenitori, dovranno avere le seguenti dimensioni: 40 x 40 x 60h, del tipo prodotto appositamente per la raccolta di toner, dotato di stampa o di etichetta adesiva per l'identificazione del rifiuto e con la possibilità di personalizzazione col proprio logo aziendale.
- Successivamente alla consegna dei contenitori, sono previste al massimo due servizi di ritiro annui per singolo contenitore, su specifica chiamata del produttore ad Amia la quale provvederà a darne comunicazione all'aggiudicatario;
- La sostituzione dei contenitori di toner, successivamente alla consegna degli stessi, avverrà su specifica chiamata del produttore ad Amia la quale provvederà a darne comunicazione, con un numero massimo di due sostituzioni nell'arco di un anno dall'attivazione del servizio;
- Il trasporto dei consumabili dovrà essere effettuato con automezzi dotati di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, in quanto classificati come rifiuto per il codice EER 08.03.18 con l'utilizzo del Formulario di identificazione del rifiuto;
- Il conferimento del rifiuto dovrà avvenire presso la sede di Amia Verona S.p.a. in via B. Avesani n.31 Verona le spese di smaltimento sono a carico della stazione appaltante;
- Frequenza della raccolta per ogni utenza: due volte all'anno su chiamata.

Art. 3) Impianti di destinazione

La ditta appaltatrice dovrà trasportare i rifiuti presso i seguenti impianti:

- EER 20.01.33* presso la sede di Amia Verona S.p.a. in via B. Avesani n.31 Verona;
- EER 20.01.32 presso la sede di Amia Verona S.p.a. in via B. Avesani n.31 Verona;
- EER 20.01.10 – 20.01.11 presso la sede dell'aggiudicatario **o impianto terzo autorizzato**;
- EER 08.03.18 presso la sede di Amia Verona S.p.a. in via B. Avesani n.31 Verona.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla committente si trovasse nell'obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, lo stesso potrà essere sostituito, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, previa comunicazione scritta della S.A.

Il mancato ritiro del rifiuto da parte dell'aggiudicataria rispetto al programma settimanale/quindicinale/mensile richiesto comporterà l'applicazione della penale di cui all'art.21.

Art. 4) Autorizzazioni e mezzi di trasporto

L'Appaltatore dovrà essere in possesso dell'Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali CAT1B e/o CAT1B sottocategoria D2 per le seguenti tipologie di rifiuto:

- **Pile (EER 20.01.33*)**
- **Medicinali scaduti (EER 20.01.32)**
- **Abiti usati (EER 20.01.10 – EER 20.01.11)**

e dell'Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali CAT1B e/o CAT1B sottocategoria D2 nel caso in cui le Utenze Non Domestiche che lo richiedono rientrino nell'allegato L-Quinquies (Elenco

attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152;

- **Toner (EER 08.03.18)**

dell'iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali CAT4 ed in caso di intermediazione è richiesto il possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 8 classe F o superiore in corso di validità.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere idonei, autorizzati e mantenuti in modo decoroso ed efficiente. Quelli che a giudizio insindacabile di Amia Verona Spa non fossero ritenuti idonei al trasporto, verranno respinti senza alcun onere con l'obbligo per l'appaltatore di doverli sostituire.

L'Appaltatore solleva fin d'ora l'Appaltante da qualunque responsabilità civile o penale derivante dal **trasporto dei suddetti rifiuti e dei relativi contenitori per il trasporto.**

Amia Verona Spa non autorizza trasporti di quantità eccedenti la portata massima degli automezzi, ritenendosi non responsabile di eventuali eccedenze.

Le operazioni di trasporto devono procedere in modo tale da non disperdere alcun rifiuto lungo il percorso. A tale scopo l'appaltatore deve dotare tutti i mezzi delle apposite coperture necessarie al conferimento dei rifiuti soggetti a dispersione.

Il servizio affidato col presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico ed indispensabile. Esso non va sospeso per nessun motivo salvo al verificarsi di cause di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, vanno garantiti per legge i servizi minimi essenziali. Per garantire la continuità del servizio la ditta aggiudicataria dovrà nominare un proprio responsabile per le comunicazioni inerenti tale servizio.

Art. 5) Procedure di conferimento e documenti di accompagnamento richiesti

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione del rifiuto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura dell'appaltatore predisporre l'idoneo formulario acquisendo le specifiche informazioni dall'Ufficio Amia competente, dopo l'aggiudicazione.

L'appaltatore successivamente al conferimento presso il sito indicato per EER 20.01.10 e 20.01.11, dovrà anticipare copia leggibile del formulario di identificazione del rifiuto (completo del peso accettato a destino), al seguente indirizzo e-mail **ambiente@amiavr.it** entro dieci giorni lavorativi dalla relativa transazione in modo tale da permettere alla committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico. La copia del formulario anticipata via mail dovrà pervenire preferibilmente il giorno successivo allo scarico e comunque non oltre i termini di legge.

Art. 6) Conformità del rifiuto

Alla ditta appaltatrice del servizio è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti trasportati.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice riscontri, alla presenza di un rappresentante della committente, intendendosi per tale il responsabile tecnico il cui nominativo verrà indicato in sede di sottoscrizione del contratto, che i rifiuti trasportati presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata all'art. 1, ha facoltà di darne immediato avviso, mediante pec, ad AMIA Verona S.p.A.

La committente, effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti occorrenti.

Art. 7) Orario di ritiro

I ritiri delle pile esauste EER 20.01.32, dei medicinali scaduti EER 20.01.33 e dei toner EER 08.03.18 dovranno avvenire nell'orario di apertura delle attività commerciali dove sono dislocati i contenitori; per quanto riguarda lo scarico degli stessi rifiuti ci si dovrà attenere agli orari fissati dagli impianti di destinazione e verranno comunicati a seguito dell'aggiudicazione.

Art. 8) Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto in accordo quadro è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del D.lgs 36/23.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/23.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/23.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/23, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

Art. 9) Oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni poste dal presente Capitolato e ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto alle condizioni e con le modalità indicate in sede di gara.

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

1. il rispetto delle norme di sicurezza (sarà cura dell'impresa appaltatrice predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del T.U.81/08);
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale

- necessario al servizio;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
 5. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
 6. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;

Art. 10) Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.

Art. 11) Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai mezzi di proprietà della S.A., salvo esplicito benestare del Committente.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 12) Cauzione

Ai sensi dell'art. 117 del D. lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di verifica della conformità delle prestazioni. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 D.Lgs. 36/23.

La garanzia fideiussoria deve essere firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con le tecnologie richiamate al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs.36/2023.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 13) Coperture assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 14) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Ciascuna fattura mensile dovrà riportare il numero CIG citato in copertina, unitamente a numero d'ordine.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro da l quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'impianto, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché copia del modello UNIEMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo per il quale la fatturazione è riferita.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Ad ogni intervento l'appaltatore riceverà via mail dal Responsabile del Servizio, un certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite, che dovrà allegare ed inviare unitamente alla prefattura, per l'emissione del numero d'ordine che andrà poi obbligatoriamente inserito nella fattura.

Art. 15) Contestazioni e penali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Ritardata prestazione rispetto al programma impartito	€/giorno 0,3 per mille dell'importo contrattuale

Mancata prestazione rispetto al programma impartito	€/giorno 100,00
---	-----------------

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza o ad emettere apposita fattura, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

Qualora risultino difformità tra servizio erogato e quello descritto nell'offerta, Amia Verona SpA inviterà l'impresa aggiudicataria a porvi rimedio, a cura e spese della stessa e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

Art. 16) Clausola di revisione del corrispettivo

Ai sensi degli artt. 9 e 60, D.Lgs. 36/23, l'Affidatario ha diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale, in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale (10%), all'ordinaria fluttuazione e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

In tal caso, l'Affidatario è tenuto ad avanzare la richiesta di revisione, senza poter sospendere l'esecuzione del servizio. Nei successivi tre mesi il RUP, previa istruttoria del DEC, formula proposta di revisione del corrispettivo, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La revisione del prezzo sarà riconosciuta nella misura dell'ottanta per cento della variazione accertata, comunque eccedente l'alea imprenditoriale, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Art. 17) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 18) Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto.

Amia Verona SpA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia Verona SpA per l'esecuzione del servizio;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- g) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio si renda colpevole di frodi;
- h) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- i) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- j) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

All'atto della risoluzione è obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente le aree oggetto di manutenzione nello stato in cui si trovano. Dopo la riconsegna dei servizi il Committente liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia Verona SpA.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 19) Recesso

Amia Verona SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 20) Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile e dell'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., è ammessa la cessione di crediti derivanti dal corrispettivo d'appalto, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata.

Art. 21) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 22) Osservanza delle prescrizioni d'invito, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato Tecnico, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Tecnico, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad AMIA Verona SpA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nell'esecuzione degli adempimenti assunti con i contratti esecutivi.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine ai servizi erogati.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva AMIA Verona SpA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi danno e/o spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso. Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti. Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima

quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 23) Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

Art. 24) Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 25) Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR")

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

Art. 26) Modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

Art. 27) Documentazione a corredo del contratto

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- ✓ Cauzione definitiva
- ✓ Documentazione relativa alla sicurezza
- ✓ Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 28) Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale,

un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di Amia Verona SpA, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Art. 29) Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 30) Obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art. 31) Anticipazioni

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 36/23, nella misura pari al 20% dell'importo di servizio stimato annualmente in € 100.000,00.

L'anticipazione del corrispettivo è erogata entro 15 gg. dall'ordine di consegna, previo rilascio di garanzia fidejussoria di pari importo e, successivamente, all'inizio del secondo anno di durata del servizio.

In ogni caso, si applica la disciplina prevista dal citato art. 125, D.Lgs. 36/23.

Art. 32) Obbligo del rispetto del modello organizzativo D.Lgs 231/01 e del Codice Etico aziendale

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.